



STATUTO

	Articolo 1 – Denominazione e sede sociale. E' costituita l'associazione di	
	promozione sociale denominata “Associazione Opera Omnia APS”, qui di	
	seguito detta “Associazione”. L'Associazione si configura quale come Ente del	
5	Terzo Settore e nello specifico come associazione di promozione sociale, ai sensi	
	degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo	
	Settore) nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il	
	perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
10	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti	
	che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio	
	regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione ha sede in	
	Aosta (AO), Località Movisod n.61/A. Con delibera dell'Organo Amministrativo	
	potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica	
15	statutaria, purché all'interno del medesimo Comune. Con delibera dell'Organo	
	amministrativo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in	
	Italia o all'estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica	
	statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Articolo 2 – Statuto. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal	
20	presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio	
	2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi	
	generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale	
	regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti	
	organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso	
25	costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività	

	dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole	
	dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi	
	del codice civile.	
	Articolo 3 – Finalità e Attività. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si	
5	conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto	
	della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.	
	L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di	
	lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.	
	Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di	
10	utilità sociale, l'Associazione svolge in favore di associati, loro familiari e terzi,	
	avvalendosi principalmente dei propri associati, le seguenti attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), k), l), m), n),	
	o), p), q), r), s), u), v), w), y), e z) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e	
	successive modificazioni e/o integrazioni.	
15	In particolare l'Associazione persegue le attività di interesse generale di cui sopra	
	intervendo in modo olistico in situazioni di disagio	
	socio/sanitario/economico/ambientale proiettandosi verso una sostenibilità di	
	lungo termine.	
	Più specificatamente l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende	
20	promuovere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non tassativo:	
	AREA AMBIENTALE PROGETTAZIONE SISTEMICA IN PERMACULTURA	
	1) progettare in modo consapevole, attraverso il sistema del "design" di	
	permacultura, sistemi integrati in evoluzione, utili all'uomo, che	
	possiedono diversità, stabilità e capacità di recupero e/o creazione di	
25	ecosistemi naturali;	

	2) ricercare nuovi sistemi, utili all'uomo, secondo i principi della	
	permacultura;	
	3) progettare e realizzare siti dimostrativi di permacultura in Italia e	
	all'estero;	
5	4) svolgere attività di assistenza per la progettazione e la realizzazione di	
	spazi pubblici e privati;	
	5) concorrere al recupero e alla bonifica di territori	
	abbandonati/inquinati e/o compromessi dal punto di vista ecologico;	
	6) incentivare l'uso responsabile delle risorse disponibili (acqua,	
10	energia, carburanti, materiale di consumo in genere ecc..),	
	cessazione della produzione di scarti difficilmente smaltibili	
	naturalmente, promozione di stili di vita sostenibili attraverso	
	l'autoproduzione ed il consumo di cibo sano;	
	7) progettare il riassetto paesaggistico del territorio tramite il sistema di	
15	"design" di bill Mollison e David Holmgreen, proteggere gli ecosistemi	
	e le attività di ricerca;	
	8) verificare e convertire aziende agricole e non, dal sistema tradizionale di	
	gestione, al sistema in permacultura;	
	9) progettare e realizzare e/o riconvertire fabbricati, in costruzioni abitative	
20	(e/o adibite ad altri usi), in sistemi totalmente	
	autosufficienti/ecosostenibili;	
	10) intervenire, anche in accordo con le pubbliche istituzioni, per il	
	superamento dei disagi connessi a situazioni di emergenza dovuti a	
	criticità/catastrofi ambientali, nel rispetto dei principi di permacultura;	
25	11) mettere in sicurezza territori soggetti a potenziali criticità climatiche;	

12) favorire e promuovere attività etico formative di scambio, dirette e indirette, tra figure professionali italiane e quelle appartenenti a paesi svantaggiati, al fine di accrescere le competenze specifiche estere (agricoltura, zootecnia, artigianato, commercio, imprenditoria ecc..).

5 AREA SANITARIA

13) Intervenire in favore di persone compromesse dal punto di vista sanitario, versanti in condizioni di disagio socioeconomico e follow-up successivo, in Italia e all'estero, privilegiando l'intervento sanitario diretto, sul posto o tramite accoglienza in altro paese;

10 14) organizzazione ed erogazione di servizi sanitari in paesi svantaggiati;
15) favorire e promuovere attività etico formative di scambio, dirette e indirette, tra figure professionali sanitarie italiane e quelle appartenenti ai paesi svantaggiati, al fine di accrescere le competenze sanitarie locali estere;

15 16) sostegno ad attività di promozione di soluzioni sanitarie svincolate dalla sanità a pagamento, in paesi compromessi a livello socioeconomico (Società di Mutuo Soccorso, Assicurazioni ecc.);
17) promuovere la prevenzione sanitaria in Italia e all'estero.

AREA SOCIALE

20 18) Promuovere azioni educative e/o formative volte all'integrazione etnica e culturale, in favore di persone versanti in stato di disagio (ivi incluso inserimento scolastico e avviamento professionale);
19) favorire l'integrazione culturale di profughi/immigrati/rifugiati politici e/o stranieri in genere attraverso la diffusione della cultura di
25 solidarietà, accoglienza e rispetto dell'altro;

	20) promuovere e diffondere il tema della “crescita personale”, anche in	
	forma associata, attraverso percorsi individuali, mostre, eventi e quanto	
	si renda necessario a stimolare l’evoluzione dell’individuo verso	
	l’acquisizione di consapevolezza e spirito critico;	
5	21) sostenere iniziative volte all’indipendenza socio/economico/sanitaria dei	
	paesi in via di sviluppo e/o in difficoltà;	
	22) promuovere e divulgare il volontariato quale valore fondamentale	
	dell’Individuo;	
	23) sostenere attività e luoghi d’incontro volti alla socialità degli individui;	
10	24) proporsi come punto di riferimento per lo svolgimento del Servizio	
	Civile Volontario.	
	AREA ECONOMICA	
	25) Sostenere e/o attivare e/o rilanciare le microeconomie nazionali e non;	
	26) affiancare l’individuo nella sua crescita personale, per meglio collocarlo	
15	nel mondo del lavoro, evidenziandone i talenti e le predisposizioni	
	naturali;	
	27) partecipare attivamente, anche finanziariamente, ad eventuali start-up	
	di aziende in linea con le finalità associative (eticità);	
	28) promuovere il turismo responsabile, etico e sostenibile;	
20	29) sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti,	
	vincoli, accordi e contratti;	
	30) progettare, valutare e partecipare a programmi regionali, nazionali,	
	internazionali anche mediante accordi di partenariato;	
	31) effettuare corsi, conferenze, convegni, dibattiti, stage, workshop	
25	inerenti le finalità associative, sempre con una visione olistica;	

	32) svolgere attività editoriale e pubblicare e vendere libri, riviste,	
	saggi ed articoli di stampa e quanto si renda necessario per divulgare i	
	risultati delle ricerche effettuate, anche ai non soci.	
	33) favorire, promuovere, gestire e realizzare gruppi di acquisto solidali di	
5	prodotti per associati, familiari e tesserati;	
	34) presentare domanda per finanziamenti sia pubblici, sia privati, finalizzati	
	alla realizzazione di progetti in linea con le finalità e le altre attività	
	dell'associazione;	
	35) partecipare in rappresentanza dei propri associati a: manifestazioni,	
10	nazionali ed internazionali, comitati o organismi in qualsiasi forma	
	costituiti;	
	36) organizzare e promuovere eventi benefici di raccolta fondi per i più	
	disagiati, raccolte fondi per la ricerca, istituzione di premi e/o borse di	
	studio;	
15	37) esercitare in via marginale senza scopi di lucro di attività di natura	
	commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le	
	normative amministrative e fiscali vigenti;	
	38) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per il raggiungimento	
	dello scopo sociale;	
20	L'associazione per qualsiasi area di intervento potrà svolgere qualsiasi altra	
	attività connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il	
	conseguimento delle finalità associative.	
	L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	Settore, attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e	
25	strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito	

	Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con eventuale delibera dell'Assemblea.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al	
5	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli	
10	Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.	
	Articolo 5 - Patrimonio Sociale. Il patrimonio sociale è costituito dai contributi	
	versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, dalle quote	
	annuali, richieste, dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie degli iscritti,	
15	persone fisiche, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nonché da eventuali donazioni e lasciti nonché da eventuali elargizioni di associati e di terzi	
	e da ogni altro incremento patrimoniale che siano necessari per il conseguimento	
	degli scopi dell'Associazione medesima, compresi beni mobili ed immobili che la	
	stessa possiede o da fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.	
20	Articolo 6 - Entrate. Le entrate sono costituite da: a) quote associative annue, quote di adesione e quote periodiche dei soci; b) contributi volontari ordinari e	
	straordinari dei soci; c) quote corso/attività istituzionali dei soci e/o tesserati; d)	
	eventuali contributi da Enti di Promozione Sociale, di Enti pubblici o di qualsiasi	
	altro genere; e) eventuali introiti di manifestazioni e attività connesse nonché di	
25	eventuali sottoscrizioni; f) contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti o di	

	Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e/o documentati progetti e	
	attività; g) contributi di organismi internazionali; h) donazioni o lasciti	
	testamentari; i) rimborsi derivanti da convenzioni; l) entrate derivanti da eventuali	
	attività commerciali e produttive; m) campagne di fundraising e crowdfunding	
5	anche attraverso la creazione di progetti con l'istituzione di nuove criptovalute e	
	l'utilizzo della blockchain; n) attività di raccolta fondi; o) rendite patrimoniali; p)	
	ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 7 - Soci. Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi di	
	indiscussa moralità e reputazione che ne facciano richiesta scritta che ne	
10	condividano le finalità. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età	
	dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.	
	Possono essere soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a	
	condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del	
	numero delle associazioni di promozione sociale.	
15	Articolo 8 - Ammissione. L'iscrizione all' <i>Associazione</i> è ammissibile per tutti	
	coloro che ne condividono gli scopi ed è automaticamente accreditata se raccolta,	
	anche disgiuntamente, da uno dei suoi rappresentanti legali (Presidente e Vice-	
	Presidente). La domanda di iscrizione è anche immediatamente e validamente	
	accolta se recepita da un soggetto diverso dal Presidente e/o dal Vice-Presidente,	
20	purché esso sia specificamente delegato a ciò dal Presidente con il parere	
	favorevole dell'Organo Amministrativo. In caso di domanda presentata a	
	soggetto diverso da quelli su descritti, purché esso sia già associato	
	all' <i>Associazione</i> o, se non associato, abbia ricevuto autorizzazione dall'Organo	
	amministrativo ad accettare domande di associazione.	
25	Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente	

	Statuto, le norme di esso e l'eventuale regolamento interno nonché le disposizioni	
	dell'organo amministrativo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota	
	associativa di adesione e quella annuale di cui all'art. 6, lett. a) del presente	
	Statuto.	
5	Articolo 9 - Categorie di Soci e diritti. Le categorie di soci sono le seguenti:	
	Soci fondatori coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita	
	all'Associazione.	
	Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase	
	costitutiva versando la quota associativa prevista annualmente.	
10	Soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla	
	fase costitutiva e che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie	
	straordinarie.	
	Soci benemeriti sono persone nominate tali dall'Organo Amministrativo per	
	meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.	
15	Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è	
	intrasmissibile.	
	Tutti i soci devono versare la quota associativa annuale stabilita	
	dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio	
	è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e deve godere dell'elettorato	
20	attivo e passivo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. I soci hanno	
	quindi diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti	
	dal successivo articolo 15, nonché a partecipare alla vita associativa e alle	
	manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno diritto, inoltre, a frequentare i	
	locali e gli impianti di cui fruisce l'Associazione.	
25	Tutti i soci esercitano il diritto di voto se in regola con le quote sociali ed iscritti	

	da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati minorenni eserciteranno	
	il loro diritto di voto per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità	
	genitoriale.	
	Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali come previsto dall'art. 15,	
5	comma 3 del Codice del Terzo Settore.	
	Articolo 10 - Perdita qualità di socio. La qualità di associato si perde per:	
	a) decesso;	
	b) dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento	
	dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione; tale recesso avrà	
10	decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota	
	associativa per l'anno in corso;	
	c) decadenza: la decadenza viene dichiarata dall'Organo Amministrativo trascorsi	
	tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota	
	associativa.	
15	d) esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona	
	compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale	
	regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un	
	comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano	
	gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.	
20	L'Organo amministrativo delibera il provvedimento di esclusione, previa	
	contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo	
	stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera	
	raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni	
	all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione	
25	dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e	

	l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.	
	La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.	
	Articolo 11 – Esercizio sociale. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
5	Al termine di ogni esercizio finanziario, l'Organo amministrativo redige il	
	bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la	
	sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita	
	per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora	
	nominati.	
10	Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali	
	utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi	
	conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma	
	dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali	
	finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
15	E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali	
	avanzi di gestione verranno utilizzati per la realizzazione delle finalità	
	istituzionali o di quelle direttamente connesse.	
20	Articolo 12 – Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono:	
	Assemblea generale dei Soci; il Presidente; l'Organo Amministrativo; il	
	Segretario; l'Organo di controllo (eventuale), l'organo di revisione (eventuale).	
	Articolo 13 – Assemblea generale. L'Assemblea Generale dei soci è l'organo	
	sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci. E' indetta almeno una	
25	volta l'anno dall'Organo Amministrativo e convocata dal Presidente mediante	

	avviso scritto a mezzo lettera o anche a mano , trasmessa ai soci almeno dieci	
	giorni prima della data fissata per l'assemblea al domicilio risultante dal libro	
	soci, a mezzo fax o tramite e-mail , avviso sul sito web o su gruppi multimediali	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta	
5	convocazione spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza	
	e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Nella convocazione	
	devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.	
	L'assemblea è inoltre convocata a richiesta dell'organo amministrativo se lo	
10	ritiene necessario.	
	L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	L' assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea ordinaria a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b)	
15	nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) approva	
	l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; f) delibera sugli altri oggetti	
	attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; g)	
20	deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea	
	straordinaria o dell'Organo Amministrativo o del Presidente.	
	L' assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per	
	la convocazione di quella ordinaria. Viene convocata dall'Organo	
	Amministrativo o dal Presidente e può essere indetta a seguito di richiesta	
25	avanzata dalla metà più uno dei componenti dell'Organo Amministrativo o dalla	

	metà più uno dei soci.	
	In tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci.	
	L'assemblea straordinaria delibera su: modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
	statuto; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento,	
5	trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; delibera l'integrazione degli	
	organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere	
	la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima	
	assemblea ordinaria utile e su ogni altro argomento di particolare interesse,	
	gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno; scioglimento dell'associazione e	
10	sulle modalità di liquidazione.	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la	
	presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e	
	delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e	
	rappresentati per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto.	
15	L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando	
	sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente	
	con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione	
	sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite	
	qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto	
20	favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie in sede di	
	assemblea straordinaria serve la presenza di almeno la metà più uno dei soci	
	aventi diritto di voto.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'art.	
	26.	
25	Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con i versamenti	

delle quote. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato.

Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie è previsto che si possa intervenire

5 all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota. Possono essere assunte anche delibere assembleari mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito

10 specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per le delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti per le assemblee collegiali ordinarie e

15 straordinarie.

Articolo 14 – Il Presidente. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente viene eletto dall'Organo Amministrativo al suo interno, dura in
20 carica cinque anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo Amministrativo.

Il Presidente in particolare: a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire i

25 conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie

	operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie l'Organo	
5	Amministrativo può richiedere la firma abbinata di altro componente dell'Organo Amministrativo.	
	Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.	
	In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza	
10	dell'Organo Amministrativo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.	
	7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.	
	Articolo 15 – Cariche sociali. Coloro che intendono essere eletti e rieletti nelle	
15	cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno venti giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione o all'Organo Amministrativo. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti	
	requisiti: essere soci effettivi dell'associazione ed essere in possesso dei requisiti	
20	indicati nell'articolo 7 del presente statuto. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza della carica.	
	Articolo 16 – L'Organo Amministrativo. E' eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Deve essere composto da un	
25	numero di componenti che deve essere dispari e di un numero non inferiore a tre.	

	E' composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, nominato	
	dallo stesso Organo Amministrativo, e di altri consiglieri fino ad un massimo di	
	sette compresi il presidente e il Vice Presidente. L'Organo Amministrativo	
	nomina nel proprio seno un tesoriere ed un segretario. L'Organo Amministrativo	
5	resta in carica cinque anni e nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un	
	consigliere l'Organo indice entro sessanta giorni l'Assemblea per la sua	
	sostituzione qualora fosse al di sotto del numero minimo previsto da statuto.	
	All'Organo Amministrativo compete la gestione e l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione, delibera sulle quote associative, contributi ed	
10	eventuali quote attività e sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;	
	L'Organo Amministrativo predispone il bilancio o rendiconto annuale da	
	presentare all'Assemblea e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga	
	necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per	
	discutere e deliberare su le questioni connesse all'attività sociale e amministrativa	
15	dell'associazione e su quanto stabilito dallo statuto.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o	
	del Vice Presidente nonché dalla maggioranza dei componenti l'Organo	
	Amministrativo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso	
	Organo Amministrativo composto di soli tre membri esso è validamente	
20	costituito quando sono presenti tutti. In caso di parità prevale il voto del	
	Presidente o del Vice presidente. Delle riunioni dell'Organo Amministrativo deve	
	essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o in assenza di	
	quest'ultimo da un segretario appositamente nominato.	
	Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli	
25	amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la	

	possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle	
	diverse categorie di associati.	
	All'Organo di Amministrazione spetta inoltre:	
	a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;	
5	b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;	
	c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo	
	patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;	
	d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e	
	l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre	
10	all'approvazione dell'Assemblea;	
	e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno	
	che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti	
	specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;	
	f) indire adunanze, convegni, ecc.;	
15	g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e	
	strumentali da realizzare;	
	h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;	
	i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;	
20	j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti	
	o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri	
	associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;	
	k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche	
	onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze	
25	nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è	

deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire, nominare e revocare eventuali sedi, settori e/o affiliazioni

Articolo 17 – Rappresentanza legale. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi.

5 Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, e giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti è coadiuvato dal tesoriere al quale può demandare la gestione del conto corrente bancario con apposita deliberazione del consiglio. Può conferire procura ai soci per la gestione

10 di attività varie previa approvazione dell'Organo Amministrativo. Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza sono svolte dal Vice-Presidente.

Articolo 18 - Segretario. Il segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e dell'Organo Amministrativo, redige i verbali del Organo Amministrativo e dell'assemblea dei soci e conserva i verbali delle riunioni.

15 **Articolo 19 – Organo di revisione legale dei conti.** Il Consiglio direttivo qualora lo ritenesse opportuno o nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nomina un Revisore contabile iscritto al relativo registro anche tramite società Tra Professionisti.

Articolo 20 – Organo di controllo. Il Consiglio direttivo qualora lo ritenesse opportuno o nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 nomina l'organo di controllo formato da un Revisore iscritto al relativo registro anche tramite società tra professionisti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza

25 dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

	funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
5	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Articolo 21 – Settori, sezioni e affiliazioni. L'associazione potrà strutturarsi in	
	settori di attività e potrà altresì costituire delle sezioni o delle succursali in luoghi	
10	diversi dalla propria sede anche con programmi di affiliazione disciplinati da	
	specifici Regolamenti, identificati con nomi diversi, marchi o simboli.	
	L'associazione potrà inoltre acquisire a titolo definitivo e/o temporaneo e/o in	
	concessione d'uso marchi, licenze, diritti di autore o simili qualora ciò si rendesse	
	opportuno per meglio identificare determinate attività e per raggiungere e	
15	diffondere gli scopi sociali.	
	Articolo 22 – Bilancio. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali	
	e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13	
	e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.	
	Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato	
20	dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce	
	il consuntivo.	
	Articolo 23 – Bilancio sociale. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del	
	D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e/o modificazioni.	
	Articolo 24 – Personale retribuito. L'associazione di promozione sociale può	
25	avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D.Lgs.	

117/2017. L'associazione può pertanto avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

5 In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 25 – Assicurazione dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

10 **Articolo 26 – Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio.** La durata dell'associazione è illimitata e questa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio deve essere presa con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci. In caso di scioglimento per
15 qualunque causa il patrimonio residuo deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Articolo 27 – Riferimenti normativi. Per tutto quanto non previsto dal seguente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e si fa riferimento alle leggi
20 vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto i soci fondatori:

Religistrato ad AOSTA il 22 APR 2024 al n° 145
serie III Esatti Euro Duecento 100
(€ 200,00)

